

**CASS. PEN., SS.UU., 23 FEBBRAIO 2023 (27 APRILE 2023), N. 17615**

QUESTIONI CONTROVERSE

*«Se la riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, abbia comportato l'abrogazione tacita della previsione di cui all'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha stabilito il raddoppio delle pene previste, anche per detto reato, dal d.lgs. n. 385 del 1993 citato, ovvero se, invece, detto art. 39 abbia dettato una regola destinata a rimanere comunque insensibile alle modifiche sanzionatorie inerenti le fattispecie ivi ricomprese».*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Disposizioni sulla legge in generale, artt. 12, 15; d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132; legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39; d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art. 8; Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; legge 7 luglio 2009, n. 88, artt. 2 e 33.

SOLUZIONE ADOTTATA

«La riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha comportato l'abrogazione tacita dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all'art. 132 cit.».

---

\* Consigliere della Corte di cassazione